

CONTESTO NORMATIVO

1)	REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO	2
2)	REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO.....	2
3)	DELIBERE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RILEVANTI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE.....	3
3.1)	LA DELIBERA N° 120/01	3
3.2)	NUOVI TERMINALI GNL	3
3.3)	IL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEL 14 LUGLIO 2004	3
3.4)	LA DELIBERA N° 167/05	3
3.5)	LA DELIBERA N° 178/05	4
4)	IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4

1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO

Il quadro legislativo di riferimento in materia di rigassificazione del GNL è stato inaugurato, in ambito comunitario e nazionale, dalla Direttiva n°98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998 (“Direttiva Gas”), recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Tale disposizione ha avviato un processo di progressiva liberalizzazione del settore allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

Nel giugno del 2003, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva 03/55/CE (“Seconda Direttiva Gas”), anch’essa recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la precedente Direttiva 98/30/CE.

2) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO

La Direttiva Gas è stata recepita in Italia attraverso la Legge 17 maggio 1999, n°144 (“Legge Delega”) ed il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 (“Decreto Letta”), recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma della sopra indicata Legge 17 maggio 1999, n°144.

Il Decreto Legislativo in oggetto ha introdotto norme che definiscono modalità e tempi del processo di liberalizzazione così come previsti dalla stessa Direttiva Gas, individuando e definendo i ruoli dei diversi segmenti della “catena” del gas naturale quali: importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione, distribuzione e vendita.

Relativamente all’attività di rigassificazione, il Decreto Legislativo ha individuato, tra l’altro:

- l’impianto di GNL;
- le norme per l’attività di importazione del GNL;
- l’esigenza, da parte dei soggetti che detengono terminali di GNL, di predisporre, a valle di apposita Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, un codice di rigassificazione ai fini dell’accesso dei terminali stessi (articolo 24, comma 5).

Nel 2004 è stato approvato il Disegno di Legge “Riforma e Riordino del Settore Energetico” (“Decreto Marzano”). Il Decreto è diventato legge il 23 agosto 2004 (legge n°239, denominata “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”). Tale normativa tratta di tutti i settori legati all’energia prevedendo il riordino dell’intero settore.

3) DELIBERE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RILEVANTI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

3.1) La Delibera n° 120/01

Con la Delibera n°120/01, articoli 14 e 15, commi 12 e 13, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more del relativo quadro normativo (all'interno del quale si inquadrano i codici di rigassificazione di cui sopra), ha definito una disciplina transitoria e parziale delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio. L'ambito temporale di efficacia di tale disciplina, inizialmente limitato all'Anno Termico 2001 - 2002, è stato successivamente prorogato dall'Autorità per gli Anni Termici 2002 - 2003 (articolo 23 della Delibera n°137/02), 2003 - 2004 (Delibera n°113/03) e 2004 - 2005 (Delibera n°141/04).

3.2) Nuovi terminali GNL

La legge n. 239/04 ha introdotto, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuovi Terminali di rigassificazione, la facoltà di richiedere per la capacità di nuova realizzazione un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso ai terzi, accordata caso per caso dal Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale esenzione, che si applica anche a significativi potenziamenti delle infrastrutture esistenti, viene accordata per un periodo di almeno 20 anni per una quota di almeno l'80% della nuova capacità.

Con decreto pubblicato in data 11 aprile 2006, il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) ha definito le procedure per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso a terzi.

Con decreto pubblicato in data 28 aprile 2006 lo stesso Ministero ha emanato un criterio che stabilisce le modalità di accesso alla Rete Nazionale conseguente all'esenzione ed i criteri per l'assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione.

L'autorità con Delibera n°168/06 ha definito disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata della Rete Nazionale interconnessi con le infrastrutture per le quali sia stata rilasciata un'esenzione.

3.3) Il Documento per la consultazione del 14 luglio 2004

Con il Documento per la consultazione del 14 luglio 2004 l'Autorità ha avviato la consultazione dei soggetti interessati in tema di accesso al servizio di rigassificazione di GNL e di predisposizione dei codici di rigassificazione, allo scopo di definire i provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00.

3.4) La Delibera n° 167/05

Con la Delibera n°167/05, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito il sistema di garanzie per l'accesso al servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto e le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione.

3.5) La Delibera n° 178/05

Con la Delibera n°178/05, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito i criteri per la determinazione dei ricavi consentiti e delle tariffe relative all'attività di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

4) IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si riportano qui di seguito i principali documenti che formano il contesto normativo rilevante ai fini della predisposizione del Codice di Rigassificazione:

- Legge 14 novembre 1995, n°481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Direttiva n°98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- Legge 17 maggio 1999, n°144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (articolo 41);
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n°30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144;
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 - Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164;
- Deliberazione n°120/01 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL;
- Delibera n°193/01 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Delibera n°91/02 - Disciplina del diritto di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002, n°273 nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti;
- Delibera n°137/02 - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete;
- Delibera n°146/02 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Legge 12 dicembre 2002, n°273 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
- Direttiva n°03/55/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE;
- Delibera n°90/03 - Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 maggio 2002, n°91/02 in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002, n°273;

- Delibera n°113/03 - Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 in materia di rigassificazione di GNL;
- Delibera n°119/03 - Disposizioni transitorie in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il Terminale di GNL sito a Panigaglia (La Spezia);
- Delibera n°120/04 - Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera D), della legge 14 novembre 21995, n. 481, nei confronti della società GNL Italia S.p.A., ed avvio di istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera C), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Delibera n°141/04 - Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 in materia di rigassificazione di GNL;
- Delibera n°142/04 - Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n°119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il Terminale di GNL sito a Panigaglia (La Spezia);
- Legge 23 agosto 2004, n°239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (in particolare articolo 1, commi 17, 18 e 20);
- Delibera n°184/04 - Approvazione delle condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di GNL predisposte dalla società GNL Italia S.p.A.;
- Delibera n° 186/04 - Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 ottobre 2004, n°184/04;
- Delibera n°204/04 - Avvio di istruttoria conoscitiva sulla gestione e l’utilizzo del terminale di rigassificazione di GNL sito a Panigaglia (SP) e sull’approvvigionamento del GNL per il mercato nazionale del gas;
- Delibera n°2/05 - Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società GNL Italia S.p.A.;
- Delibera n°52/05 - Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di utilizzo dei terminali di GNL per il secondo periodo di regolazione;
- Delibera n°134/05 - Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di GNL sito a Panigaglia (La Spezia);
- Delibera n°167/05 - Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione;
- Delibera n°178/05 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione;
- Delibera n°185/05 - Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- Delibera n°197/05 - Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, relative all'anno termico 2005 - 2006 per la società GNL Italia SpA, in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n°178/05;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005 - Aggiornamento procedura di emergenza climatica;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2006 - Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 - Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonché criteri in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria;
- Delibera n. 168/06 - Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 - Aggiornamento 2006 della "Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli".